ISSN 0393-5604

Le nuove coordinate della responsabilitÃ amministrativo-erariale nel prisma dellâ??amministrazione algoritmica. Il ruolo della Corte dei Conti di fronte alla decisione amministrativa automatizzata anche alla luce della recente â??Legge Fotiâ?•.

Descrizione

di Renzo Cavadi*

1. **Introduzione.**

La progressiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione allâ??interno dei procedimenti amministrativi, costituisce una delle piÃ¹ rilevanti trasformazioni dellâ??amministrazione contemporanea e dello Stato amministrativo.

Nellâ??era avanzata dellâ??intelligenza artificiale infatti, lâ??impiego massiccio del linguaggio algoritmico e lâ??utilizzo di piattaforme automatizzate nei processi decisionali (*machine learining*) degli enti pubblici, sta determinando una profonda rivoluzione copernicana degli assiomi in cui il diritto pubblico viene esercitato, controllato e responsabilizzato[1]. Le ricadute piÃ¹ evidenti di tale metamorfosi informatica allâ??interno dei pubblici uffici, si ripercuotono nello stravolgimento dei paradigmi tradizionali della responsabilitÃ amministrativa e parallelamente del controllo contabile.

Se in una prima fase infatti, lâ??informatizzazione pubblica aveva prevalentemente finalitÃ di interscambio documentale, di accelerazione, efficienza e semplificazione amministrativa, lâ??utilizzo delle tecnologie digitali oggi, ha gradualmente superato la dimensione puramente erogativa o strumentale di gestione dei dati, assumendo una funzione sempre piÃ¹ decisiva anche in termini di efficienza, a tutto vantaggio nellâ??organizzazione dellâ??azione amministrativa [2].

Di fatto il progresso digitale, non si limita piÃ¹ a rappresentare un inevitabile e fisiologico fenomeno di innovazione tecnologica dellâ??apparato burocratico della Pubblica Amministrazione, ma impatta direttamente sullâ??esito della decisione adottata dai pubblici poteri, sui meccanismi di imputazione soggettiva della stessa e sui criteri di attribuzione del danno[3]. In sostanza lâ??informatizzazione avanzata della Pubblica Amministrazione si eleva a vero e proprio momento volitivo, in grado di conformare posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo e diritto soggettivo.

Orbene, se sul versante del diritto processuale e sostanziale amministrativo, la dogmatica si Ã¨ a lungo interrogata sulla compatibilitÃ tra lâ??uso dei codici algoritmici e i principi di trasparenza, motivazione (*explicability*) e contestabilitÃ della decisione, lâ??impatto di tale rivoluzione tecnologica sulla dimensione economico-finanziaria dellâ??ente pubblico, apre altrettanti scenari del tutto inesplorati sul piano della responsabilitÃ amministrativo-erariale.

In tale contesto di complessa metamorfosi e di profondo cambiamento delle modalitÃ di esplicazione della funzione pubblica, lâ??evoluzione tecnologica pone interrogativi centrali per la funzione giurisdizionale della Corte dei Conti. Segnatamente: a) chi risponde dellâ??errore algoritmico? b) in che misura la tradizionale categoria della colpa grave (anche alla luce delle limitazioni imposte dalla riforma della legge Foti), Ã¨ ancora idonea a fondare la responsabilitÃ amministrativa dentro sistemi decisionali caratterizzati da opacitÃ computazionale, automazione e frammentazione organizzativa?; c) il sindacato contabile Ã¨ destinato inevitabilmente a spostarsi dalla condotta individuale del funzionario alla valutazione dellâ??affidabilitÃ dellâ??architettura organizzativa e tecnologica dellâ??amministrazione?

I citati interrogativi (cui si tenterÃ di dare una risposta), nascono dal fatto che la crescente automazione della decisione amministrativa puÃ² errare, producendo non solo lâ??illegittimitÃ del provvedimento e la conseguente soccombenza giudiziale dellâ??amministrazione con condanna alle spese, ma anche e sovente un detrimento patrimoniale diretto per le casse pubbliche[4].

In questo scenario di difficile interpretazione, la giurisdizione della Corte dei Conti, radicata nel comma 2 dellâ??art. 103 Cost., si trova di fronte a una cesura epistemologica, dove si rischia di alterare i presupposti teorici della responsabilitÃ amministrativo-erariale, tradizionalmente costruita attorno alla colpa grave del soggetto agente funzionario-dirigente pubblico[5]. Tale forma di responsabilitÃ infatti, presuppone ontologicamente un modello decisionale antropocentrico, fondato sulla governabilitÃ *rectius* sulla dominabilitÃ soggettiva della condotta e sulla riconducibilitÃ causale dellâ??evento dannoso allâ??agente pubblico.

In tal senso, lâ??introduzione di sistemi automatizzati tende invece inevitabilmente a frammentare e disgregare il processo decisionale tra amministrazione, sviluppatori del *software*, responsabili del trattamento dei dati e strutture organizzative di supervisione. Ne deriva una progressiva crisi del paradigma tradizionale della responsabilitÃ individuale[6].

Lâ??indagine acquisisce ulteriore e impellente attualitÃ alla luce della recente approvazione della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (cd. Riforma Foti), la quale ha novellato in modo incisivo lo statuto della responsabilitÃ amministrativo-erariale. Eâ?? notorio che la tipizzazione e il restrittivo ridimensionamento del concetto di colpa grave, lâ??introduzione di un tetto massimo al risarcimento e il potenziamento delle funzioni consultive e di controllo preventivo della Corte dei conti, il legislatore del 2026 ha inteso contenere il fenomeno della cd. â??burocrazia difensivaâ?•.

Ora senza addentrarci su tale novitÃ legislativa che meriterebbe certamente una vasta trattazione vista la complessitÃ dellâ??argomento, ai fini della nostra trattazione, resta tuttavia da chiarire se la nuova cornice normativa, sia idonea ad arginare una nuova e latente patologia istituzionale e cioÃ¨ la c.d. â??burocrazia difensiva tecnologicaâ?•, intesa come il rifiuto acritico di innovare i processi decisionali o per converso, quale supina ed esonerativa automazione di decisioni complesse, al fine di declinare ogni responsabilitÃ personale.

CiÃ² premesso, delineate in breve le coordinate introduttive di tale fenomeno in essere, il presente contributo intende sostenere che lâ??amministrazione algoritmica sta determinando una trasformazione strutturale della responsabilitÃ amministrativo-erariale: il sindacato della Corte dei Conti infatti, tende progressivamente a spostarsi dalla valutazione della condotta individuale del soggetto pubblico alla verifica dellâ??affidabilitÃ organizzativa e tecnologica dellâ??amministrazione digitale[7].

2. Lâ??opacitÃ della decisione automatizzata e i rischi dellâ??amministrazione algoritmica tra digitalizzazione e potere pubblico.

La digitalizzazione avanzata della Pubblica Amministrazione trova oggi fondamento nel principio costituzionale di buon andamento ai sensi del comma 2 *ex* art. 97 Cost. [8], nel principio europeo di amministrazione digitale e nelle politiche di *e-government* promosse dallâ??Unione europea[9].

CiÃ² posto, per affrontare il tema oggetto della presente indagine, occorre anzitutto muovere dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato che nelle famose sentenze del 2019, qualifica lâ??algoritmo impiegato dalla Pubblica Amministrazione non giÃ come un mero fatto informatico, bensÃ¬ come un vero e proprio atto amministrativo generale, recepito e tradotto in linguaggio informatico[10]. La nozione di amministrazione algoritmica descrive lâ??utilizzo di sistemi automatizzati nei procedimenti pubblici, attraverso strumenti capaci di elaborare dati, formulare valutazioni predittive e contribuire alla formazione della decisione amministrativa [11].

Di fatto dunque la decisione amministrativa, storicamente fondata sulla centralitÃ dellâ??apparato burocratico e della discrezionalitÃ umana, viene progressivamente integrata (e talvolta sostituita) da modelli predittivi, sistemi *di machine learning* e complesse procedure informatizzate.

Tuttavia, la crescente sofisticazione dei sistemi decisionali automatizzati pone problemi inediti sul piano della responsabilitÃ . Lâ??opacitÃ algoritmica, la non immediata intelligibilitÃ dei processi computazionali adottati e lâ??autonomia progressiva dei sistemi di apprendimento automatico, tendono infatti a indebolire il tradizionale rapporto tra agente pubblico e decisione amministrativa.

La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione determina inevitabili ricadute problematiche non soltanto sul piano tecnologico, ma anche eminentemente costituzionale, poichÃ© incide sulla struttura stessa della legalitÃ amministrativa[12].

La giurisprudenza amministrativa italiana dal canto suo, ha progressivamente riconosciuto la legittimitÃ dellâ??utilizzo di algoritmi allâ??interno della funzione amministrativa, purchÃ¨ se ne faccia un uso corretto e non *contra legem*.

In particolare, i giudici di Palazzo Spada, attraverso la prima e storica sentenza n. 2270 dellâ??8 aprile 2019, hanno affermato che lâ??algoritmo costituisce un modulo procedimentale amministrativo soggetto ai principi di trasparenza, conoscibilitÃ , motivazione e sindacabilitÃ giurisdizionale. Nella nota decisione il Consiglio di Stato, ha chiarito che â??la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta una regola amministrativa generaleâ?• e che lâ??algoritmo amministrativo non possa configurarsi quale â??atto politico tecnologicoâ?• sottratto al controllo giurisdizionale, ma debba restare pienamente assoggettato ai principi costituzionali di imparzialitÃ e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La pronuncia rappresenta uno snodo fondamentale nella costruzione del principio di motivazione e trasparenza algoritmica [13].

Successivamente sempre il Consiglio di Stato, attraverso la seconda e altrettanto nota pronunzia n. 8472 del 13 dicembre 2019, ha ulteriormente precisato che il ricorso a sistemi automatizzati non puÃ² comprimere il diritto di difesa e deve rispettare il principio di non discriminazione. Inoltre i giudici amministrativi, hanno rafforzato il concetto espresso nella decisione precedente e cioeâ?? che â??deve essere garantito il controllo giurisdizionale sullâ??esercizio del potere amministrativoâ?•.

3. Lâ??evoluzione del diritto europeo in tema di automazione amministrativa. Tracciata la strada verso il contenimento dei rischi e la c.d. *accountability* delle amministrazioni pubbliche.

Le coordinate dettate dai giudici di Palazzo Spada, hanno trovato sponda allâ??interno del diritto unoniale, nel presupposto oramai assodato che la decisione finale, deve sempre potersi ascrivere a una valutazione umana consapevole, capace di validare, disattendere o correggere lâ??impostazione fornita dal *software*. In sostanza deve imporsi come regola imprescindibile, la presenza della c.d. â??riserva di umanitÃ â?• (*human-in-the-loop*) allâ??interno dellâ??amministrazione algoritmica.

La Corte di Giustizia dellâ??Unione Europea, ha progressivamente valorizzato i principi di *explainability* e *accountability* organizzativa delle decisioni automatizzate[14], soprattutto alla luce dellâ??art. 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) [15].

Altro tassello importante in materia Ã¨ dato dal recente e famoso regolamento europeo sullâ??intelligenza artificiale n. 1689 del 13 giugno 2024 (c.d. *AI Act*) il quale, negli articoli 8-15, contribuisce infatti a trasformare ulteriormente i criteri di responsabilitÃ pubblica e introduce in tal senso una disciplina fondata sui seguenti criteri: a) classificazione dei sistemi ad alto rischio; b) gestione preventiva del rischio; c) tracciabilitÃ delle decisioni; d) supervisione umana e in ultimo sulla verificabilitÃ delle decisioni automatizzate[16]. Le amministrazioni pubbliche del resto, rientrano frequentemente tra gli utilizzatori di sistemi ad alto rischio, soprattutto nei servizi pubblici, nelle procedure selettive, nella gestione delle prestazioni sociali e non ultimo nei sistemi di sicurezza e controllo[17].

Lâ??*AI Act* secondo una nuova logica di *accountability*, segna dunque un profondo passaggio da una responsabilitÃ di tipo repressivo individuale a una responsabilitÃ preventiva organizzativa[18].

La violazione degli obblighi organizzativi di controllo e monitoraggio potrebbe costituire il presupposto di nuove forme di responsabilitÃ amministrativo-erariale fondate non tanto sullâ??errore finale della decisione, quanto sulla carenza di *governance,* sullâ??assenza di controlli e sulla mancata verifica dellâ??affidabilitÃ tecnologica[19].

4. La crisi della colpa grave nellâ??amministrazione automatizzata tra affidamento tecnologico e frammentazione della decisione pubblica: verso la trasformazione dellâ??imputazione soggettiva.

Le doverose premesse analizzate fino adesso, ci permettono di spostare lâ??oggetto dellâ??attenzione sulle possibili conseguenze in tema responsabilitÃ amministrativo-erariale.

Ricordiamo che nel sistema italiano essa, si Ã¨ storicamente sviluppata come responsabilitÃ soggettiva e personale del funzionario pubblico, nonchÃ¨ per il rapporto diretto tra condotta e danno, questâ??ultimo arrecato allâ??erario con dolo e soprattutto con colpa grave [20]. La centralitÃ della colpa grave costituisce dunque, uno dei principali elementi distintivi e peculiari della giurisdizione contabile presente nel nostro ordinamento[21].

Tale criterio selettivo, Ã¨ stato elaborato per evitare fenomeni di amministrazione difensiva, per limitare lâ??eccessiva esposizione del funzionario pubblico e per preservare lâ??efficienza amministrativa. La giurisprudenza della Corte dei Conti in piÃ¹ occasioni ha costantemente definito la colpa grave quale â??macroscopica violazione dei doveri di servizioâ?• ovvero â??grave scostamento dai canoni di diligenza richiesti al funzionario pubblicoâ?•[22].

Tuttavia, il paradigma del modello attuale della responsabilitÃ amministrativo-erariale, presuppone la piena dominabilitÃ soggettiva della decisione amministrativa, la prevedibilitÃ dellâ??evento e la riconducibilitÃ causale dellâ??evento dannoso alla condotta del singolo agente. Ecco perchÃ© la Corte dei Conti ha piÃ¹ volte evidenziato che la responsabilitÃ amministrativa non puÃ² mai trasformarsi in responsabilitÃ oggettiva o da posizione amministrativa[23].

Ebbene proprio lâ??amministrazione algoritmica-automatizzata, sembra andare proprio verso tale direzione non contemplata dal sindacato contabile per come lo conosciamo, alterando profondamente lo schema teorico e tradizionale delle coordinate della classica responsabilitÃ amministrativo-erariale[24]. Se Ã¨ vero infatti che nei processi automatizzati, la decisione finale risulta infatti distribuita tra piÃ¹ soggetti (progettisti del sistema, fornitori tecnologici, amministrazione utilizzatrice, responsabili del procedimento e strutture organizzative di controllo), Ã¨ altrettanto vero che tale frammentazione della responsabilitÃ decisionale, rende problematica â??la comprensioneâ?• e lâ??applicazione della categoria tradizionale della colpa grave[25].

In tale contesto del resto il funzionario pubblico, non puÃ² che limitarsi a recepire *output* generati da piattaforme algoritmiche percepite come tecnicamente affidabili. Il rapporto psicologico con lâ??evento dannoso, risulta dunque mediato dallâ??affidamento tecnologico, con conseguente attenuazione dellâ??elemento soggettivo della responsabilitÃ [26].

Se a questo aggiungiamo che la possibile e rischiosa deresponsabilizzazione soggettiva dellâ??agente pubblico, appare ulteriormente accentuata dalla complessitÃ tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale collegata alla frammentazione organizzativa della decisione[27], si comprendere bene come tali presupposti di base, determinano cosÃ¬ una progressiva traslazione assiologica della responsabilitÃ amministrativo-erariale: dalla colpa individuale si viaggia, e lo si vedrÃ piÃ¹ avanti nel corso della trattazione, verso una colpa ancorata alla gestione organizzativa del rischio tecnologico[28].

5. Il nuovo volto dellâ??elemento soggettivo nel prisma della legge n. 1/2026: il perimetro della colpa grave tra errore di programmazione, omesso controllo ed â??effetto di raffreddamentoâ?•.

Lâ??inquadramento dellâ??errore algoritmico, trova un inevitabile elemento di rottura nella legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Riforma Foti) recante â??*Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchÃ¨ delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilitÃ amministrativa e per danno erariale*â?•, la quale ridefinisce le coordinate fondamentali dellâ??elemento soggettivo e della quantificazione del danno erariale. La riforma del nostro legislatore nasce ancora una volta dallâ??esigenza dichiarata di superare la paralisi dellâ??azione burocratica dei pubblici uffici, ma

finisce per proiettare molte ombre e poche luci sul processo di transizione digitale della Pubblica Amministrazione ed in particolare sullâ??amministrazione automatizzata.

6.1 La ridefinizione della colpa grave e il problema del travisamento del fatto tecnologico.

La legge n. 1 del 2026 ha tipizzato la colpa grave, restringendone il campo applicativo alle sole ipotesi di â??eccesso di potere per evidente e manifesta violazione di leggeâ?• e â??scostamento macroscopico dalle regole dellâ??arte o dai canoni di diligenza minima professionaleâ?•, con espressa esclusione di ogni rilevanza della semplice violazione di norme di interpretazione opinabile [29].

Ebben applicata al contesto algoritmico, tale perimetrazione pone delicati problemi applicativi.

Una prima criticitÃ concerne lâ??eventuale errore sui dati di addestramento. Se il sistema algoritmico produce una decisione erariale dannosa a causa di un *bias* insito nel *dataset,* lâ??agente pubblico che ha adottato lâ??atto incorre in colpa grave solo laddove lâ??errore fosse â??macroscopicamente percepibileâ?• secondo la normale diligenza media. Se lâ??anomalia Ã¨ celata nellâ??architettura profonda del codice (*deep learning*), la condotta dellâ??operatore rimane scudata dalla nuova formulazione normativa, mancando la connotazione di scostamento inescusabile dai doveri dâ??ufficio.

Un secondo aspetto delicato da considerare Ã¨ legato al dovere di conformitÃ a linee guida e *standard* tecnici. La riforma Foti stabilisce una presunzione di assenza di colpa grave per il funzionario che si sia conformato a pareri, circolari o linee guida ufficiali. Pertanto, lâ??adozione di un sistema di intelligenza artificiale sviluppato e validato in conformitÃ agli *standard* indicati da Agid costituisce un â??porto sicuroâ?• idoneo ad escludere la colpa grave in capo ai dirigenti amministrativi che ne hanno disposto lâ??impiego, trasferendo la potenziale responsabilitÃ amministrativo- erariale sul solo soggetto privato realizzatore, per via sanzionatoria o risarcitoria nei limiti dellâ??inadempimento contrattuale.

6.2 Tetto risarcitorio, assicurazione obbligatoria ed effetto di raffreddamento

Tra le novitÃ di maggior impatto della legge n. 1 del 2026 figurano due aspetti da tenere in considerazione vale a dire: a) lâ??introduzione di un limite massimo al debito risarcitorio condannabile a titolo di colpa grave (parametrato a un multiplo della retribuzione annua o ad una percentuale contenuta del danno accertato); b) lâ??obbligo per le amministrazioni pubbliche di stipulare polizze assicurative per colpa grave, a copertura del personale apicale e dei responsabili dei procedimenti complessi.

Tale assetto determinato dal legislatore mira, e lo si Ã¨ detto in precedenza, a disinnescare o per lo meno a mitigare la cd. paura della firma. Naturalmente nel contesto dellâ??innovazione tecnologica legata allâ??amministrazione automatizzata, lâ??effetto Ã¨ duplice.

Da un lato, il limite risarcitorio e la copertura assicurativa possono incentivare i vertici dellâ??amministrazione a sperimentare modelli decisionali automatizzati, senza il terrore di essere esposti a devastanti azioni di rivalsa erariale per potenziali errori di sistema imprevedibili e non governabili. Dallâ??altro, si insinua il rischio di una sorta di â??azzardo moraleâ?•, se Ã¨ vero che la deresponsabilizzazione nei confronti del rischio tecnologico, potrebbe indurre le amministrazioni ad adagiarsi sulle risposte fornite dagli algoritmi, trasformando la â??riserva di umanitÃ â?• in un adempimento meramente formale ed esonerativo da colpa.

6. Le coordinate del nuovo danno erariale legate al rischio algoritmico e lo spostamento del cuore della responsabilitÃ amministrativa sul terreno della governance del rischio tecnologico.

La metamorfosi della responsabilitÃ amministrativo-contabile tocca a cascata un aspetto conseguenziale.

Lâ??utilizzo di sistemi automatizzati allâ??interno della Pubblica Amministrazione introduce infatti fattispecie di danno erariale di nuovo conio, potenzialmente riscontrabili in molti settori dellâ??ordinamento[30]. Questâ??ultimo puÃ² derivare da errori predittivi, da *bias* algoritmici, da procedure automatizzate illegittime etc.

Se il danno erariale diretto potrebbe essere integrato ipoteticamente dallâ??erogazione economica effettuata dallâ??ufficio per un provvedimento automatizzato sbagliato, quello indiretto tenderebbe a configurarsi invece, in caso di esborso di risorse pubbliche sostenuto dallâ??amministrazione per risarcire in sede civilistica, il danno subÃ¬to dal terzo per effetto del provvedimento algoritmico[31].

Eâ?? evidente che in tali situazioni, il danno subito dallâ??amministrazione assume una connotazione sistemica e seriale al punto che determina la torsione stessa del concetto stesso di casualitÃ amministrativa e della colpa annessa. Nellâ??amministrazione algoritmica le conseguenze del danno erariale non discendono necessariamente da una condotta lesiva diretta dolosa (o gravemente colposa) del singolo funzionario, bensÃ¬ dallâ??inadeguatezza strutturale dellâ??assetto organizzativo-tecnologico dellâ??amministrazione[32].

La responsabilitÃ amministrativo-erariale tende cosÃ¬ a spostarsi dalla decisione individuale al terreno della â??*governanc*e del rischio tecnologicoâ?•. Parte della dottrina ha evidenziato come lâ??automazione amministrativa produca una â??spersonalizzazione della decisione pubblicaâ?•, con conseguente crisi delle categorie tradizionali dellâ??imputazione soggettiva[33].

Assume allora rilievo semmai la nozione di rischio algoritmico pubblico[34], inteso quale rischio sistemico derivante dallâ??utilizzo di possibili sistemi automatizzati opachi [35], dallâ??assenza di supervisione umana, dalla mancata validazione dei modelli predittivi e infine dalla scarsa qualitÃ dei dati utilizzati. In questa prospettiva, la responsabilitÃ della Pubblica Amministrazione tende a configurarsi come responsabilitÃ da *deficit* organizzativo[36].

7. La possibile emersione di una â??colpa organizzativa digitaleâ?• allâ??interno della Pubblica Amministrazione.

La nuova forma di controllo contabile consente di ipotizzare lâ??emersione di una nuova categoria dogmatica-teorica e cioÃ¨ â??la colpa organizzativa digitale della Pubblica Amministrazioneâ?• [37].

Tale figura, si configura quale responsabilitÃ dellâ??amministrazione derivante: a) dallâ??inadeguata progettazione dei sistemi automatizzati; b) dallâ??assenza di adeguati controlli; c) dalla mancata supervisione umana; d) dallâ??omessa valutazione del rischio tecnologico. La colpa organizzativa digitale non coincide con la tradizionale colpa grave individuale conosciuta, poichÃ© non richiede necessariamente una macroscopica violazione soggettiva, ma si fonda chiaramente sullâ??inadeguatezza strutturale dellâ??organizzazione pubblica.

Lâ??oggetto del giudizio contabile tende cosÃ¬ a mutare dalla condotta del soggetto agente, alla resilienza organizzativa dellâ??amministrazione algoritmica[38].

Si tratta di una trasformazione fisiologicamente coerente con lâ??evoluzione contemporanea delle responsabilitÃ pubbliche indirizzate sempre piÃ¹ verso modelli sistemici, preventivi e organizzativi di unâ??amministrazione definibile 4.0.

8. Il danno allâ??immagine dellâ??amministrazione e la lesione della reputazione digitale nellâ??era dellâ??opacitÃ dellâ??amministrazione automatizzata.

Nel quadro della responsabilitÃ amministrativo-erariale derivante dallâ??uso di tecnologie emergenti, un profilo di crescente rilevanza specialistica Ã¨ rappresentato dalla risarcibilitÃ del danno allâ??immagine dellâ??amministrazione, declinato nella sua accezione moderna di lesione della â??reputazione digitaleâ?•.

Lâ??art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 (convertito con L. n. 102/2009) ha tradizionalmente ristretto lâ??azione di danno allâ??immagine alle sole fattispecie in cui sia intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, lâ??emersione delle decisioni automatizzate ad ampio impatto sociale potrebbe imporre un ripensamento delle tradizionali categorie del danno immateriale patito dallâ??ente pubblico[39]. Quando un algoritmo pubblico in particolari contesti di primaria importanza, genera esiti sistematicamente distorti o discriminatori[40], il clamore mediatico e il disvalore sociale derivanti dalla divulgazione della fallacia tecnologica, potrebbero arrecare un grave nocumento al prestigio e allâ??affidamento dei cittadini nelle istituzioni.

PuÃ² tornale utile a questo punto la ben distinzione netta tra danno allâ??immagine diretto e danno patrimoniale indiretto.

Se il danno allâ??immagine in senso stretto (derivante da reato), Ã¨ legato alla condotta infedele del singolo operatore umano che abbia alterato dolosamente lâ??algoritmo per favorire terzi, il danno per perdita di reputazione e credibilitÃ istituzionale (danno patrimoniale indiretto), troverebbe spazio negli eventuali costi finanziari diretti che lâ??amministrazione deve sostenere per ripristinare la fiducia pubblica, procedere alla bonifica dei sistemi informatici riorganizzando la struttura di *data governance*, ed eventualmente risarcire in sede civile le vittime di discriminazioni algoritmiche di massa.

In questâ??ultimo caso, lâ??azionabilitÃ dinanzi al giudice contabile non trova ostacolo nei limiti del D.L. n. 78/2009, in quanto la pretesa della Procura erariale si fonda sul recupero di somme finanziarie effettivamente uscite dal bilancio dellâ??ente, per porre rimedio allâ??incapacitÃ organizzativa dei vertici amministrativi nella gestione del rischio tecnologico.

9. La trasformazione del sindacato della Corte dei Conti: verso lâ??*audit* algoritmico. Dal controllo dellâ??atto al controllo dellâ??ecosistema decisionale.

Il quadro normativo descritto fino adesso, incide inevitabilmente sul ruolo di controllo della Corte dei Conti.

La giurisdizione contabile, tradizionalmente centrata sullâ??accertamento antropocentrico della responsabilitÃ personale del funzionario, tende progressivamente a evolvere verso modelli integrati di controllo sullâ??affidabilitÃ sistemica dellâ??amministrazione digitale[41].

Il sindacato contabile appare destinato ad assumere caratteristiche assimilabili a un *audit* algoritmico pubblico, volto a verificare la conformitÃ dei sistemi automatizzati, lâ??adeguatezza dei controlli interni, la sostenibilitÃ organizzativa dellâ??assetto digitale e non ultimo la correttezza delle procedure di validazione algoritmica[42]. Si assiste pertanto, a una trasformazione costituzionale della funzione contabile dal controllo dellâ??atto al controllo integrato dellâ??ecosistema decisionale[43].

La Corte dei Conti, diviene progressivamente garante non solo dellâ??affidabilitÃ finanziaria, ma in chiave moderna della sostenibilitÃ organizzativa e della sicurezza tecnologica dellâ??azione pubblica[44].

10. Considerazioni conclusive: verso un modello dâ??imputazione integrato e multilivello.

Lâ??analisi svolta, evidenzia come il rapporto tra algoritmi pubblici e responsabilitÃ amministrativo-erariale, stia attraversando un momento di profonda rivisitazione dogmatica e di trasformazione legislativa.

La diffusione dellâ??intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione, attraverso il diffondersi dei moderni meccanismi di imputazione della decisione pubblica automatizzata, indebolisce e mette in crisi la centralitÃ della colpa grave individuale, accentua la dimensione organizzativa della responsabilitÃ , e soprattutto sposta il baricentro del sindacato contabile verso forme di controllo sistemico dellâ??affidabilitÃ tecnologica. La visione classica della responsabilitÃ amministrativo-erariale, fondata su una colpa individuale e ancorata a responsabilitÃ da violazione di doveri dâ??ufficio, col tempo potrebbe apparire palesemente inadeguata a governare i fenomeni complessi di trasformazione digitale amministrativa.

Lâ??ingresso della recente Riforma Foti, se da un lato offre un solido scudo protettivo ai funzionari pubblici per mezzo del ridimensionamento della colpa grave e del tetto al risarcimento, dallâ??altro rischia di creare zone grigie, ove il danno tecnologico da amministrazione automatizzata, rischia di rimanere privo di ristoro e privo di una chiara imputabilitÃ .

Per evitare che lâ??automazione dellâ??amministrazione pubblica si traduca in unâ??area di irresponsabilitÃ erariale, occorre saper cogliere il vento di cambiamento e riflettere su che tipo di strada abbia preso quella complessa evoluzione informatica, costruita su un modello dâ??imputazione integrato e multilivello che caratterizza oggi lâ??azione dei pubblici uffici. Il centro di gravitÃ della responsabilitÃ amministrativo-erariale infatti, deve spostare il proprio baricentro e il raggio di azione dalla punizione del singolo operatore esecutore, alla valutazione delle scelte dâ??impostazione e di conformitÃ legale compiute nelle fasi di *procurement* e collaudo della macchina amministrativa.

Il principio dellâ??*human-in-the-loop* non deve risolversi in una finzione di stile o in una mera sottoscrizione formale del provvedimento amministrativo. Il giudice contabile dovrÃ sempre piÃ¹ valutare la â??sostanza dellâ??intervento umanoâ?•, sanzionando le condotte di mera delega acritica alla macchina a titolo di grave negligenza.

La valutazione del danno erariale dunque, deve dialogare costantemente con le categorie europee di mitigazione del rischio, considerando il rispetto delle prescrizioni sulla trasparenza, sulla qualitÃ dei dati e sulla tracciabilitÃ dei processi informatici sancite dallâ??*AI ACT*, quale parametro fondamentale di diligenza del pubblico dipendente.

In tale scenario complesso e in continua evoluzione, la Corte dei Conti non Ã¨ piÃ¹ soltanto giudice del danno, ma appare destinata a svolgere nel prossimo futuro una funzione sempre piÃ¹ delicata e centrale, quale baluardo costituzionale della sostenibilitÃ organizzativa dellâ??azione pubblica e in chiave moderna dellâ??affidabilitÃ sistemica dellâ??amministrazione digitale.

â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??â??

* Funzionario Avvocato in servizio presso il Ministero dellâ??Istruzione e del Merito â?? Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia â?? Ambito territoriale di Palermo.

Le considerazioni espresse nel presente lavoro sono frutto esclusivo del pensiero dellâ??Autore e non impegnano in alcun modo lâ??Amministrazione di appartenenza.

[1] M. Macchia, (a cura di) â??*Il presente dellâ??amministrazione algoritmica. Una ricerca sul campo*â?•, Torino, 2026.

[2] Sul punto ma senza pretesa di esaustivitÃ , sia consentito rinviare a R. Cavadi, â??*Gli effetti dellâ??amministrazione algoritmica nei procedimenti automatizzati: quali vantaggi per gli Enti pubblici* ?â?• in LentePubblica.it, 1, 2025.

[3] M. DELGADO, â??*La Riforma dellâ??Amministrazione digitale: unâ??opportunitÃ per ripensare la pubblica amministrazione*â?•, in (a cura di) S. Civitarese Matteucci, L. Torchia, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), A 150 anni dallâ??unificazione amministrativa italiana. Studi, vol. IV, Firenze, 2016, 133 ss. Lâ??Autore nellâ??osservare come la tecnologizzazione dellâ??organizzazione e dei procedimenti nella macchina amministrativa abbia determinato un cambio di prospettiva nella concezione delle relazioni che la stessa intrattiene con gli amministrati, rileva che â??Lâ??amministrazione nata con la Rivoluzione francese sta lasciando il posto a unâ??amministrazione frutto della vera Rivoluzione tecnologicaâ?•. F. Conte*., La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione: il processo di transizione verso lâ??amministrazione algoritmica*, in Federalismi.it, 11, 2023, 18.

[4] Si pensi allâ??erronea quantificazione o allâ??attribuzione indebita di erogazioni pubbliche e contributi finanziati nellâ??ambito del PNRR, allâ??alterazione di graduatorie di concorso o di procedure dâ??affidamento di contratti pubblici, ovvero al fallimento sistemico di piattaforme digitali acquisite dallâ??amministrazione tramite contratti di *procurement* privi delle necessarie garanzie funzionali.

[5] Coglie questo cambiamento N.M. Tritto, â??*Il danno erariale da intelligenza artificialeâ?•*, in Federalismi.it, 7, 2024, 293 ss.

[6] In tema si veda P. Evangelista, â??*Intelligenza artificiale e responsabilitÃ amministrativo-contabile* â?•, in Quaderni della Rivista della Corte dei Conti,2,2024, 139 ss.

[7] A. Ciafardoni, â??*La responsabilitÃ della Pubblica Amministrazione nel governo digitale del territorio tra limiti costituzionali e garanzie procedimentali*â?•, in Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni, 1, 2026, 42 ss.

[8] Il comma 2 dellâ??articolo 97 della Cost. afferma che â??I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e lâ??imparzialitÃ dellâ??amministrazioneâ?•.

[9] A. Saporito â??*Verso una nuova Amministrazione digitale*â?•, in Rivista Giuridica Ambiente Diritto.it, 2,2023.

[10] Ci si riferisce alle fondamentali decisioni adottate dai giudici di Palazzo Spada (Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 e Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472). Il Collegio amministrativo in particolare nella prima delle due sentenze, non sembra a priori abbracciare un giudizio negativo sullâ??avvento del linguaggio algoritmico allâ??interno degli uffici della Pubblica Amministrazione. I giudici amministrativi tendono a incoraggiare lâ??utilizzo di procedure automatizzate, osservando che ciÃ² Ã¨ â??conforme ai canoni di efficienza ed economicitÃ dellâ??azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dellâ??azione amministrativa, impongono allâ??Amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e lâ??accelerazione dellâ??iter procedimentaleâ?•. In questa direzione secondo S. Cimini, â??*La responsabilitÃ civile e amministrativa di fronte alle sfide dellâ??intelligenza artificiale*â?•, in Rivista interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche, 1,2026, 64, â??si puÃ² richiamare anche lâ??art. 3-*bis* della legge n. 241 del 1990, il quale dispone che per conseguire maggiore efficienza nella loro attivitÃ , le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici inclusi: strumenti da ritenersi secondo il legislatore, basati anche sullâ??intelligenza artificialeâ?•. Per unâ??analisi che abbraccia le sentenze dei giudici di Palazzo Spada, si veda per tutti R. Ferrara, â??*Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine di un dibattito giurisprudenziale*â?•, in Dir. Amm., 4, 2019, 773-792.

[11] In tema cfr. G Avanzini, â??*Decisioni amministrative e algoritmi informatici. Predeterminazione, analisi predittiva e nuove forme di intelligibilitÃ * â?•, Napoli, 2019; A. Guarriello, â??*La decisione amministrativa algoritmica: profili giuridici, dottrinali, e applicazioni pratiche*â?•, in camminodiritto.it 2,2026.

[12] Sul rapporto tra legalitÃ e attivitÃ amministrativa automatizzata cfr. F. Nassuato, â??*LegalitÃ algoritmica nellâ??azione amministrativa e regime dei vizi procedimentaliâ?•*, in Rivista interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche, 11,2022, 150-202. Per una panoramica giurisprudenziale sul nuovo concetto di legalitÃ algoritmica nel settore dei pubblici poteri si veda per tutti, â??*La legalitÃ algoritmica nella giurisprudenza amministrativa*â?•, in Il diritto dellâ??economia, 3,2020,229 ss.

[13] Per quanto concerne le problematiche legate al tema della motivazione degli atti amministrativi di natura informatica, cfr. A. Masucci, â??*Lâ??atto amministrativo informatico. Primi lineamenti di una ricostruzione*â?•, Napoli, 1993, 100. Con particolare riferimento al tema della motivazione degli atti amministrativi frutto di decisione algoritmica si legga R. Cavadi, *â??La tenuta della motivazione nei provvedimenti amministrativi automatizzati: il problema della decifrazione decisionale della procedura algoritmica*â?• in LentePubblica.it, 11, 2024. In giur. Ã¨ interessante annotare quanto espresso dal TAR Campania, sez. VII, 14 novembre 2022, n. 7003 dove il Collegio Amministrativo, evidenzia che â??Il ricorso allâ??algoritmo allâ??interno del procedimento amministrativo, non puÃ² mai comportare un

abbassamento del livello delle tutele procedimentali e in particolare dellâ??obbligo di motivazione del provvedimento ex art. 3 l. 241 del 1990, il quale, al contrario, in questi casi appare rafforzatoâ?•. In relazione alle problematiche legate alla possibile opacitÃ e quindi allâ??alterazione del principio della trasparenza dellâ??attivitÃ amministrativa algoritmica cfr. L. Martucci, â??*Il fragile equilibrio tra lâ??intelligenza artificiale e la trasparenza nelle decisioni amministrative*â?•, in amministrativamente.it, 1,2025,12; A. Tronci, â??*Le nuove frontiere della trasparenza nellâ??amministrazione algoritmica*â?•, in Federalismi.it, 9,2025, 167-141.

[14] Corte di Giustizia dellâ??Unione Europea, 7 dicembre 2023, causa C-634/1 *(Schufa Holding*).

[15] Lâ??art. 22 GDPR cosi afferma al punto 1: â??Lâ??interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Il successivo comma 2 cosÃ¬ dispone: â??Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o lâ??esecuzione di un contratto tra lâ??interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dellâ??Unione o dello Stato membro cui Ã¨ soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresÃ¬ misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertÃ e dei legittimi interessi dellâ??interessato; c) si basi sul consenso esplicito dellâ??interessato Infine il comma 3 cosÃ¬ dispone: â?? Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertÃ e i legittimi interessi dellâ??interessato, almeno il diritto di ottenere lâ??intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisioneâ?•.

[16] Sulla questione dei rischi cfr. V. Dâ??Antino, â??*Lâ??approccio basato sul rischio nellâ??AI Act*â?• , in Federalismi.it 18,2025, 15-35; per una panoramica approfondita su tutte le tematiche affrontate dal regolamento si legga per tutti M. Iaselli, â??*AI Act. Principi, regole ed applicazioni pratiche del Reg. UE 1689/2024*â?•, Bologna, 2024.

[17] Particolarmente rilevante appare il rischio connesso alla sanitÃ digitale, agli algoritmi di *welfare,* alle piattaforme di *procurement* pubblico, ai sistemi di gestione automatizzata dei fondi europei.

[18] Per una panoramica generali sullâ??impatto dellâ??AI ACT negli enti pubblici si vedano le riflessioni di S. Francario, â??*AI Act e Pubblica Amministrazione. La decisione amministrativa automatizzata secondo il Regolamento UE 2024/1689*â?•, in giustiziainsieme.it, 10,2024; V. Neri, *â??AI Act e diritto amministrativo*â?• in Rivista nuova di diritto del lavoro,3,2025. Con particolare riferimento al settore del settore tributario cfr. A. Poddighe, â??*Prime riflessioni sullâ??impatto dellâ??AI Act nei processi valutativi dellâ??amministrazione finanziaria*â?• in Rivista di diritto tributario, 4, 2025.

[19] Si soffermano su tale aspetto P. Vecchio e V. Bignoli, â??*Le responsabilitÃ amministrative da algoritmo e intelligenza artificiale. La responsabilitÃ da provvedimento algoritmico sia ai fini del risarcimento del danno in sede civilistica che in sede contabile come responsabilitÃ erariale*â?•, in Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione, (a cura di) AA.VV, Bologna, 2022.

[20] Per unâ??analisi approfondita del concetto di responsabilitÃ amministrativa-contabile si veda in particolare V. Raeli, â??*Il modello della responsabilitÃ amministrativa come â??clausola generaleâ?• e le fattispecie sanzionatorie*â?• in lex.italia.it 5,2024; S.A. Cerrato, L. Grossi, â??*Elementi fondamentali della responsabilitÃ amministrativo-contabile e danno erariale*â?•, Torino, 2021.

[21] In tema si legga F. Foggia, â??*La colpa grave e la sua natura essenzialmente atipica, anche a seguito della Riforma Foti*â?•, in Rivista della Corte dei Conti, 1, 2026, 37-44.

[22] Corte dei conti, Sez. riun., 10 giugno 1997, n. 56/A.

[23] Corte dei Conti â?? Sez. giur. per la Sardegna, sent. n. 135/2025.

[24] Sulla questione si veda D.U. Galetta, â??*Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? PotenzialitÃ , rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto*â?•, in Federalismi.it, 3, 2019, 1-23.

[25] M.C. Cavallaro, â??*Imputazione e responsabilitÃ delle decisioni automatizzateâ?•*. In European Review of digital Administration e Law, 1, 2020, 69-74.

[26] Analizza tale aspetto N.F. Frattari, â??*Robotica e responsabilitÃ da algoritmo. Il processo di produzione dellâ??intelligenza artificiale*â?•, in Contratto e Impresa,2020,458-492.

[27] Per un approfondimento cfr. G. Cavalcanti, â??*Algoritmi e decisione amministrativa: la metamorfosi del procedimento nellâ??era della digitalizzazione 4.0*â?•, in Irpa.it, 11,2021.

[28] L. Previti, â??*La gestione del rischio informatico nella decisione amministrativa robotica*â?•, in Rivista italiana di informatica e diritto, 2,2022, 67-74.

[29] In relazione alle prime riflessioni critiche sulla ridefinizione del perimetro della colpa grave ai sensi della legge Foti si veda in particolare M. Cucumile, â??*La riforma della responsabilitÃ erariale nella legge n. 1 del 2026*â?•, in lexitalia.it, 1, 2026; S. FoÃ , â??*La riforma della Corte dei conti e della responsabilitÃ amministrativa. Profili critici: un giudice chiamato a co-amministrare?*â?• in Federalismi.it, 5, 2026, 55-72.

[30] Unâ??ampia casistica dei danni erariali da intelligenza artificiale si trova in N.M. Tritto, *op.cit*., 295 ss.

[31] CosÃ¬ S. Cimini, â??*op.cit*â?•,52.

[32] M. Palma, â??*Gli algoritmi dellâ??amministrazione pubblica e lâ??amministrazione pubblica degli algoritmi*â?•, in Rivista italiana di informatica e diritto,2,2022, 39-53.

[33] La progressiva erosione della colpa grave appare coerente, del resto, con le piÃ¹ recenti trasformazioni normative della responsabilitÃ erariale, segnate dalla tendenza a contenere la c.d. â??amministrazione difensivaâ?• e a privilegiare la logica del risultato amministrativo. Sul punto cfr. AA.V.V., â??*Amministrazione difensiva, responsabilitÃ erariale e nuovo statuto del rischio pubblico dopo la legge n. 1 del 2026*â?•, in italiaappalti.it, 8,2026.

[34] Approfondisce tale aspetto R. Merli, â??*Tra predizione e protezione dei dati: la pubblica amministrazione algoritmica al vaglio dei rischi e delle garanzie*â?•, in Rivista dei Media, 1, 2026, 256 ss.

[35] La criticitÃ che puÃ² scaturire dallâ??opacitÃ dellâ??uso algoritmico Ã¨ stata recentemente attenzionata dai giudici di Palazzo Spada i quali in due recenti occasioni hanno ricordato come lâ??utilizzo dellâ??amministrazione automatizzata non puÃ² mai bypassare il principio chiave della

trasparenza allâ??interno dei pubblici uffici. Nel primo intervento il Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929 cosÃ¬ afferma: â??Lâ??accesso documentale, articolazione del principio di trasparenza, non puÃ² essere negato per le difficoltÃ conoscitive derivanti dallâ??utilizzo, nellâ??esercizio dellâ??attivitÃ amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzataâ?•. Nella seconda decisione, i giudici del Consiglio di Stato (sez. IV, 4 giugno 2025 n. 4857) ricordando la concreta distinzione pratica tra algoritmi di supporto e algoritmi decisionali, chiariscono che â??laddove lâ??algoritmo sia puramente decisionale o incida direttamente sulle posizioni giuridiche, lâ??amministrazione non puÃ² nascondersi dietro la proprietÃ intellettuale del software, ma deve garantire la totale trasparenza di codice e datasetâ?•.

[36] In tali termini S. Cimini, â??*op.cit.,* 55.

[37] Sul concetto di colpa di organizzazione tecnologica in relazione allâ??impatto del linguaggio algoritmico negli enti pubblici v. per tutti C. Giovannini, â??*Verso un cambiamento della responsabilitÃ algoritmica dellâ??ente*â?•, in giustiziainsieme.it, 5,2026.

[38] In questi casi, il sindacato erariale Ã¨ destinato a risalire la catena gerarchica, investendo gli organi di vertice dellâ??amministrazione per difetto di vigilanza e di programmazione organizzativa.

[39] In tema di perimetrazione del danno allâ??immagine dellâ??amministrazione e i complessi problemi di estensione alle fattispecie di lesione della reputazione dellâ??ente vedasi in particolare il pensiero di S. Foa, â??*Le Sezioni Riunite della Corte dei conti illuminano sulla (doverosa) ampiezza del danno allâ??immagine della pubblica amministrazione*â?•, in Federalismi.it, 16,2026, 55-71. Lâ??analisi condotta dallâ??Autore, muove dalle osservazioni poste dalla recente e importante pronunzia della Corte dei Conti in sede giurisdizionale a sezioni riunite (n. 3 del 3 marzo 2026), le quali hanno risolto una questione di massima relativa allâ??interpretazione dellâ??art. 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile, concernente proprio lâ??ambito applicativo dellâ??azione di responsabilitÃ per danno allâ??immagine della Pubblica Amministrazione. Le Sezioni riunite hanno sciolto un delicato nodo interpretativo che aveva diviso la giurisprudenza amministrativa e contabile, riconoscendo la possibilitÃ di estendere la corrispondente azione di responsabilitÃ oltre il perimetro dei reati contro la Pubblica Amministrazione, espressamente richiamati dallâ??art. 7 della legge n. 97 del 2001 (poi abrogato), ed includendovi, alla luce del medesimo codice, anche fattispecie criminose diverse, ma comunque idonee a ledere il prestigio e la credibilitÃ dellâ??Ente pubblico.

[40] Si pensi agli algoritmi utilizzati per la selezione del personale, per lâ??assegnazione di alloggi popolari o per la valutazione dellâ??affidabilitÃ fiscale.

[41] Corte dei Conti, Sezione Centrale di controllo sulla gestione, Delibera n. 92/2024/G.

[42] Sul punto cfr. C. Ardizzone, â??*La verificabilitÃ tecnica come condizione di legalitÃ dellâ??amministrazione digitale. Nota a Cons. di Stato, sez. V, 5 giugno 2026* n. 4520â?•, in giustiziainsieme.it, 10,2026.

[43] Si veda AA.VV., â??*ResponsabilitÃ pubbliche in trasformazione*â?•, Bologna, 2020; F. Santangeli, *â??Riflessioni sul controllo giudiziale del potere. Lâ??amministrazione digitale. Intelligenza artificiale e controllo giudiziale*â?•, in judicium.it, 12,2024.

[44] Approfondisce tale vento di cambiamento F. Conte, â??*Patrimonio, sostenibilitÃ e accountability: la metamorfosi della contabilitÃ pubblica italiana*â?•, in Rivista della Corte dei Conti, 4,2025, 1-16.

Data di creazione
2026/10/15